



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 44 del 09/02/2021 – 23/03/2021 Udienza pubblica del 09/02/2021
Massima:	<p>Titolo Regioni – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Riduzione, mediante calcolo contributivo, degli assegni vitalizi del Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali – Ulteriore riduzione, per le parti eccedenti determinate soglie di reddito, degli assegni vitalizi del Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali – Limitazione dell'efficacia temporale delle misure a un periodo di cinque anni – Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità</p> <p>Testo Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi da 965 a 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) – il comma 12 (limitatamente alle parole “per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”), ed il comma 13 (limitatamente alle parole “per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12”), dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi). In base alle disposizioni statali indicate come parametro interposto considerate, per le loro finalità, “principi di coordinamento della finanza pubblica”, entro il 30 maggio 2019 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero dovuto provvedere a rideterminare, secondo il metodo di calcolo contributivo, gli importi dei vitalizi già in essere in favore di coloro che avessero ricoperto la carica di Presidente della Regione, di consigliere o di assessore regionale: ciò al fine di conseguire un risparmio (funzionale al contenimento della spesa pubblica), tramite la riduzione dei costi di funzionamento degli organi elettivi e delle indennità spettanti agli ex consiglieri, presidenti ed assessori regionali, assicurando uniformità normativa su tutto il territorio nazionale. Le modalità della riforma statale sono poi state espressamente deferite alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, cui è spettata l'individuazione dei criteri e dei parametri per la suddetta rideterminazione (documento approvato il 3 aprile 2019), lasciando alle Regioni la possibilità di scegliere, tra vari strumenti ed entro un</p>



	<p>massimo di sei mesi (allo scopo di espletare i necessari adempimenti amministrativi), quello ritenuto più utile al raggiungimento dell'obiettivo.</p> <p>Pertanto, la norma regionale impugnata, prevedendo che la nuova disciplina introdotta sia limitata nella sua applicazione ad un periodo di tempo determinato (cinque anni) e non costituisca, quindi, una norma a regime e senza limiti temporali, si pone in evidente contrasto con la normativa statale che prevede esattamente l'opposto, stabilendo addirittura la cessazione dell'efficacia di eventuali disposizioni regionali che prevedano riduzioni temporanee di tali vitalizi. Restano assorbite le ulteriori censure.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio art. 1, commi 12 e 13, della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19.</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 1, commi da 965 a 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna

